ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

POSSIBILE AUMENTARE IL FONDO RISORSE DECENTRATE DEGLI ENTI LOCALI MA….

Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 è stato convertito con la Legge n. 69 del 9 maggio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025).

In esso vi sono importanti novità per il Pubblico impiego, ed una in particolare riguarda il personale degli Enti Locali. Ma come vedremo, tale aumento rischia di rimanere soltanto un sogno per molti enti locali e dipendenti perché ancora una volta il legislatore si dimentica che esistono diversi limiti di spesa per il personale e che bisogna derogare a tutti e non soltanto ad uno o due.

Infatti con il comma 1 bis dell'art. 14 del DL 25/2025 viene stabilito che: "((1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento e' indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali".

1) **L'aumento, quindi, in primo luogo dovrà essere sottoposto alla contrattazione decentrata integrativa, ma non sarà per tutti gli Enti**

E-mail: marche@anvu.it

Locali. In primo luogo, infatti, occorre applicare le previsioni dell'articolo 33, commi 1,1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019.

Ciò significa che:

– da una parte, si dovrà assicurare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

– dall'altra parte, si dovrà applicare l'aumento fino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore ai valori soglia fissati dai decreti attuativi del suddetto articolo 33.

Di conseguenza, come evidenziato da numerosi commentatori dottrinali, tra i quali Gianluca Bertagna e Luigi Oliveri, solo gli enti che rientrino nella fascia di quelli c.d. "virtuosi" – cioè quelli in cui il rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate correnti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, risulta positivo – potranno permettersi il surplus di finanziamento del salario accessorio..

La norma approvata, quindi, nonostante le buone intenzioni, non riesce a garantire l'armonizzazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti del comparto Funzioni Locali con quelli degli altri comparti.

L'omogeneizzazione dei trattamenti accessori non si materializza per due ragioni evidenti:

– in primo luogo, gli incrementi sono consentiti solo agli enti "virtuosi" ed entro tetti di spesa ben precisi, e quindi, non riguardano tutti i dipendenti del comparto, né sono attribuibili in egual misura;

– in secondo luogo, si tratta di una norma "in deroga" e, in qualche misura "precaria", perché l'emendamento si qualifica come deroga all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, la norma che da anni inchioda il trattamento accessorio al valore del 2016, sia pure aggiornato al 31 dicembre 2018, per effetto del già citato articolo 33.

2) **Restano inoltre pienamente in vigore i vincoli generali di spesa del personale previsti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006.**

In pratica? Anche se un ente ha margini rispetto al 48% del rapporto tra spesa del personale e entrate correnti, potrebbe non riuscire comunque a stanziare più risorse nel fondo se ha già raggiunto il tetto della spesa complessiva calcolata sulla media 2011-2013 o sull'anno 2008.

La nuova norma fa riferimento solo all'art. 33 del decreto 34/2019 (per il rispetto degli equilibri complessivi) e non contiene alcuna deroga ai limiti "storici" di spesa del personale. E su questo la Corte dei conti è stata chiara in più occasioni: per superare questi vincoli serve una deroga espressa.

ANVU Nobis Unus

ANVU

ASSOCIAZIONE **P**ROFESSIONALE **P**OLIZIA **L**OCALE D'**I**TALIA

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

_____

Il Vice Presidente Nazionale
Cav. Dott. Roberto Benigni

Ars Nostra Vis Urbis